

# COMUNE DI CASPERIA

(Provincia di Rieti) Piazza del Municipio, 13 - 02041 Casperia (RI) P.Iva 00113780571 Tel. 0765 63026-63064 Fax 0765 63710  
E-mail: casperiatecnica@libero.it PEC: tecnico.casperia.ri@legalmail.it

## ORDINANZA N. 11 DEL 12.06.2019 PROT. N. 3044 PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

### IL SINDACO

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Rieti - Area I - Ordine e sicurezza pubblica; Protezione civile e coordinamento del soccorso pubblico - prot. n. 7079 del 29.04.2019 acquisita al prot. n. 2182 in data 29.04.2019 in merito alle raccomandazioni operative delle attività antincendio boschivo stagione estiva 2019;

CONSIDERATO che nella nota di cui sopra i Comuni sono sollecitati ad emanare ordinanza sindacale a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa ovvero comportanti di inerzia;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte di privati proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

CONSIDERATO altresì che il periodo dal 15 giugno al 30 settembre è da considerarsi di massimo rischio incendio boschivo con stato di grave pericolosità;

RITENUTO di dover eseguire interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Visto il D.lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada";

Visto il D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";

VISTA la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la L.R. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

Visto il Regolamento regionale n. 7/2005;

Visto il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la D.G.R. 16/09/2011 n. 415;

Vista la L.R. 2/2014 "Sistema integrato regionale di protezione civile";

Visto il D.lgs. 1/2018 "Codice della protezione civile";

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana.

### ORDINA IL DIVIETO

di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, nonché quelli in aree a rischio incendio di interfaccia, nel periodo di massimo rischio d'incendio boschivo **dal 15 Giugno al 30 Settembre 2019** per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità. Pertanto su tutto il territorio comunale è vietato bruciare nei campi: stoppie, cespugli, residui di colture agrarie e di potature, sfalci, erbe infestanti; arbusti e sterpaglia lungo tutte le strade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate. All'interno delle aree boscate, ad eccezione dei rifugi montani, è vietato l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone. Inoltre i conducenti di autoveicoli a marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi.

Agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale seccaginoso, strumenti ed attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc.) è fatto l'obbligo di realizzare preventivamente un'ideale fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole (falciatrici, mietitrebbia, ecc.), disporre sul posto idonea attrezzatura antincendio, nonché personale sufficiente ad evitare le eventuali propagazioni del fuoco.

I proprietari o gestori di depositi di legname o carburante dovranno predisporre nell'intorno idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

### ORDINA ALTRESÌ ENTRO IL 30 GIUGNO 2019

1. Ai proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, la pulizia da rovi e da altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) dell'area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafulco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame. E' vietata l'eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco, salvo autorizzazione scritta dal comando stazione Carabinieri forestali di Contigliano.
2. Ai proprietari confinanti con le infrastrutture stradali, l'obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Hanno altresì l'obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.
3. Ai gestori di pubblici servizi, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, di provvedere alla messa in sicurezza delle aree ove risultino installati i relativi impianti, mediante lo sfalcio di erbe infestanti e la successiva realizzazione di fasce di isolamento larghe almeno 5 metri libere da qualsiasi materiale infiammabile, a protezione delle relative infrastrutture.
4. Ai proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni nelle aree antropizzate (centri abitati e aree di nuovi insediamenti edilizi), la pulizia da rovi e da altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva dei terreni stessi (fatta eccezione per le specie protette), oltre alla fascia limitrofa alla strada, alle recinzioni e alle scarpate stradali.

### SI RENDE NOTO CHE

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e a quelle sopra impartite. I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni del territorio comunale.

Chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Eventuali segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri telefonici:

- Numero unico di emergenza: 112
- Vigili del Fuoco: 115
- Protezione civile: numero verde 803555

L'inosservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative e/o dal regolamento comunale di Polizia Urbana, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. I Carabinieri forestali, il servizio di Polizia locale, i Vigili del Fuoco, i responsabili dei servizi comunali, ognuno per le proprie rispettive competenze, sono incaricati della vigilanza sull'attuazione della presente Ordinanza.

F.to Il Sindaco  
Marco Cossu

